



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Città Metropolitana di Napoli

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.9 DEL 23-06-2020
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sant'Antimo, li 26-06-2020

Il Segretario Generale
Damiano Dott.ssa Anna

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ACCESSI E PASSI
CARRABILI**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 16:10, presso questa Sede municipale, assiste il Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

nella persona della Dott.ssa Maura Nicolina Perrotta, nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 08.08.2019, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Anna Damiano

Premesso che

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fatiscie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Richiamato

- l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che: *"I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il*

pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Richiamata altresì

- *la disciplina il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di accessi e passi carrabili su tutte le strade comunali e su quelle ricadenti nel centro abitato ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di attuazione;*

Considerato

- il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 degli Enti Locali al 31 luglio 2020;
- la previsione normativa di cui all'art. 58 della Legge 388/2000 da leggersi in combinato disposto con l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 in materia di efficacia dei regolamenti comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento purché approvati entro la data ultima di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la previsione dell'art. 138 del D.L. n. 34/2020 "D.L. rilancio *che riallinea i termini di approvazione dei regolamenti a quelli dell'approvazione del bilancio di previsione;*

Dato atto

- che il canone in oggetto, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68 in data 10 marzo 2008, **ha natura patrimoniale e non tributaria e pertanto:**
- le relative controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario;
- il comune incontra gli unici limiti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997, non trovando applicazione per il canone tutte le disposizioni in materia di entrate tributarie;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 1, punto 37 del Codice della Strada e dell'art. 44, comma 4 del D.lgs. 507/93 *sono considerati passi carrabili quei manufatti, in pietra, marmo o altro materiale costituenti appositi intervalli sui marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale per consentire l'accesso ad un'area laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.*
- che è altresì da considerarsi passo carrabile *anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico*

Visto

- lo schema di regolamento predisposto in sede di Conferenza dei Servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 15987 del 20 maggio 2020;
- la partecipazione alla stessa del Comandante F.F. della P.M. e del Responsabile del III Settore congiuntamente alla Responsabile del procedimento COSAP-ICP del Settore Sviluppo Economico;
- la nota prot. n. 16458 del 27 maggio 2020 afferente l'invio della bozza del regolamento ai Settori interessati, che in assenza di osservazioni o istanze di modifiche/integrazioni è da ritenersi stesura definitiva;

Visti

- i pareri favorevoli resi dal Comando P.M. e dal Settore Urbanistica;
- i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore;

Tenuto conto

- che la realizzazione di un accesso o di un passo carrabile è *subordinata alla richiesta, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile, dell'autorizzazione del Comune, nel rispetto della normativa vigente.*

Riscontrato

- il suddetto regolamento conforme agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Straordinaria riassumibile nella **volontà di poter fornire alla collettività di riferimento un ulteriore servizio** atto a contrastare la sosta selvaggia;

Visti

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il D.L. 34/2020 "D.L. rilancio";
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;
- il vigente Regolamento delle entrate comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** l'allegato regolamento per le occupazioni di passi carrabili composto da n. 19 articoli;
2. **DI DARE ATTO CHE** il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del sito <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it>, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/97;
4. **DI PUBBLICARE** l'avvenuta approvazione del presente regolamento:
 - a. sul sito internet del Comune;
 - b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Responsabile del Settore esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: Il Responsabile del Settore
Dott. Gianluca RUSSO

Il Responsabile del Servizio esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile
Data: Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca RUSSO

Il Responsabile del Settore esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: Il Responsabile del Settore
F.to FILOMENA PUCA

Il Segretario Generale esprime parere in ordine al Parere di Conformità ai sensi dell'art. 87
D.lgs 267/2000

Data: Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Damiano

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to D'Angeli Sabrina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Damiano Dott.ssa Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, Pubblicazione n. 797

Li 26-06-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to RUSSO Agnese

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Li, 23-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Damiano Dott.ssa Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2020 al 11-07-2020, pubblicazione n. 797 ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Li, 13-07-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to RUSSO Agnese

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-06-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.
Li, 24-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Damiano Dott.ssa Anna



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LA
REALIZZAZIONE DI ACCESSI E
PASSI CARRABILI**

(ARTT. 22, 26 E 27 DEL CODICE DELLA STRADA E ART. 46 DEL NUOVO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE)

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
- Art. 2 - APERTURA DI NUOVI PASSI CARRABILI*
- Art. 3 - PASSI CARRABILI GIÀ UTILIZZATI NON AUTORIZZATI*
- Art. 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE*
- Art. 5 - VARCO DI ACCESSO*
- Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA*
- Art. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
DI PASSO CARRABILE*
- Art. 8 - AUTORIZZAZIONE*
- Art. 9 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE*
- Art. 10 - DISSUASORI DI SOSTA*
- Art. 11 - TASSA OCCUPAZIONE PASSO CARRABILE*
- Art. 12 - STRADA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO Art.*
- 13- ESCLUSIONI*
- Art. 14 - MUTAMENTI NEL POSSESSO/PROPRIETA' DELL'IMMOBILE -
SUBENTRO/VOLTURA*
- Art. 15 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE / RINUNCIA*
- Art. 16 - RIMOZIONE DEI VEICOLI*
- Art. 17 - SANZIONI*
- Art. 18 - NORMA DI RINVIO*
- Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE*

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di accessi e passi carrabili su tutte le strade comunali e su quelle ricadenti nel centro abitato ai sensi del d. leg.vo N. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, punto 37 del Codice della Strada e dell'art.44, comma 4 del D.lgs. 507/93 sono considerati passi carrabili quei manufatti, in pietra, marmo o altro materiale costituenti appositi intervalli sui marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale per consentire l'accesso ad un'area laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.

E' passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Art. 2

REALIZZAZIONE DI ACCESSI E PASSI CARRABILI

La realizzazione di un accesso o di un passo carrabile è subordinata alla richiesta, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile, dell'autorizzazione del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di proprietà in comunione la domanda deve essere presentata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario.

Valgono le norme del codice civile sulla comunione.

In caso di proprietà condominiale, la domanda va presentata dall'amministratore pro tempore che dichiara gli estremi del verbale di conferimento della propria nomina.

In caso di condominio per il quale non vi è obbligo di amministratore la domanda va presentata da tutti i partecipanti al condominio ma può essere presentata anche da un singolo condomino, con l'indicazione dell'elenco nominativo di tutti i cointeressati purché gli altri soggetti che abbiano interesse alla realizzazione dell'accesso o del passo carrabile controfirmino la domanda ovvero manifestino il loro assenso per iscritto.

Per i locali a piano terra muniti di più accessi, per le aree munite o suscettibili di più accessi, per i locali adiacenti e comunicanti fra loro, salvo diversa prescrizione di legge può essere rilasciata l'autorizzazione di passo carrabile per ogni accesso.

L'autorizzazione, in ogni caso, è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 3

PASSI CARRABILI GIÀ UTILIZZATI NON AUTORIZZATI

Entro il prossimo 31 dicembre, gli attuali utilizzatori di accessi esistenti sulle strade comunali e delle altre individuate con il precedente art. 1 comma 1 devono presentare domanda di autorizzazione.

Per gli accessi già utilizzati all'entrata in vigore del presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni, salvo il caso che gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale o incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'art. 46 comma 2 lettera a) del DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada" nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o

particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.L.vo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui al comma precedente l'Ufficio Tecnico può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

Decorso il termine previsto dal comma 1 la richiesta sarà regolata dalle norme previste dal presente regolamento che disciplinano l'apertura di nuovi accessi e passi carrabili e saranno applicate le dovute sanzioni.

Art. 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda per l'esercizio di un passo carrabile esistente ma non autorizzato o per la costruzione di uno nuovo deve essere indirizzata al Comune di Sant'Antimo (NA) – Servizio Fiscalità Locale – Ufficio COSAP, dovrà contenere le generalità ed il domicilio dell'istante e dovrà indicare a quale titolo l'immobile viene posseduto.

La domanda di autorizzazione, come da modello allegato al presente regolamento, in competente bollo, dovrà contenere i seguenti elementi:

1. Idonea documentazione, a firma di un tecnico qualificato, attestante i lavori che si intendono porre in essere, se trattasi di accesso o passo carrabile di nuova costruzione;
2. Indicazione della larghezza del varco di accesso, se trattasi di passo carrabile già esistente;
3. Indicazione dell'utilizzo a cui è destinato l'immobile su cui insiste o per il quale si richiede il passo carrabile;
4. Titolo di possesso dell'immobile (proprietà o altro);
5. Eventuale richiesta di estensione del divieto di sosta oltre lo sbocco del passo carrabile;
6. Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente dovrà sottostare alle norme del presente regolamento e a tutte le altre norme che il Comune, di volta in volta, intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta per la tutela del pubblico transito, del demanio stradale o della incolumità dei cittadini.
7. Autocertificazione antimafia (art.88 co.4 -bis e art. 89D.Lgs 159/2011).

Art. 5

VARCO DI ACCESSO

Il varco di accesso è realizzato con materiali durevoli, come indicato nell'art. 1 e nel rispetto dell'art. 106 del R.E.; deve sempre essere mantenuto in buone condizioni sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Il passo carrabile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. n°495/1992, deve essere realizzato in modo da consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale.

Qualora il varco di accesso sia dotato di cancelli o infissi di protezione, questi devono essere arretrati al fine di consentirvi la sosta del veicolo in attesa di ingresso.

Qualora non sia possibile l'arretramento, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, i passi carrabili possono essere autorizzati qualora siano dotati di sistemi di apertura automatica a distanza.

Il passo carrabile è autorizzabile, anche se il varco di accesso non ha le caratteristiche suddette, nei casi in cui esso sia situato su strada senza uscita o con traffico limitato, se trattasi di accesso già utilizzato di cui al precedente art. 4 e sempre che non si creino condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione stradale. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 6

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione per passo carrabile deve essere corredata dalla ricevuta dell'eseguito versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. All'atto dell'autorizzazione dovrà, inoltre, essere versato l'importo corrispondente al costo del segnale ai sensi del successivo art. 10.

L'istruttoria è affidata al Servizio Fiscalità Locale Ufficio COSAP, che, provvede ad inoltrarla entro giorni sette al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico per l'acquisizione degli imprescindibili pareri di competenza, vincolanti ai fini del rilascio della stessa.

L'Ufficio Tecnico oltre al rilascio del relativo parere provvederà alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente nell'autocertificazione antimafia.

I vincolanti pareri dell'UTC e del Comando di P.M. devono essere espressi e comunicati al Servizio Fiscalità Locale, nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 7

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili sono autorizzabili alle seguenti condizioni:

- a) Devono essere distanti dalle intersezioni almeno 8 m. e visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;*
- b) Devono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie;*
- c) Non devono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale;*
- d) Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dall'entrata carrabile da quella pedonale;*
- e) Il varco di accesso deve avere le caratteristiche prescritte dall'art. 6 del presente regolamento.*

La distanza di cui alla lettera a) del precedente capoverso è derogabile per i passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale deve essere realizzato in modo da garantire la possibilità che il veicolo, in attesa di ingresso nel locale, possa stazionare nel suo interno purchè a distanza sufficiente da intersezioni.

Art. 8

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Fiscalità Locale - Ufficio COSAP a firma del Responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del procedimento, previa verifica da parte di quest'ultimo.

Il rilascio della stessa dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni devono essere numerate e registrate cronologicamente su un apposito registro tenuto dall'Ufficio COSAP.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere adeguatamente motivato per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o della normativa vigente in materia. Non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria.

L'autorizzazione di passo carrabile dovrà indicare:

La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile;

L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale rilasciato dal Settore Edilizia Pubblica, sull'ingresso del passo carrabile;

L'obbligo del pagamento del canone annuale per occupazione suolo pubblico.

Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà effettuare il pagamento dei diritti di istruttoria (così come determinati in sede di approvazione delle aliquote e tariffe COSAP) rimborso del costo del segnale, nonché il versamento della COSAP nella misura annualmente stabilita dalla Giunta Comunale..

La superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di m.1 lineare.

*La durata dell'autorizzazione **non potrà eccedere gli anni 10** e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.*

ART. 9

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa, art. 120 del D.P.R. 495/92, regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada. Detto segnale è fornito dall'ufficio tecnico comunale dopo il rilascio dell'autorizzazione previo versamento del costo da parte dell'interessato e dovrà essere installato a cura e spese del proprietario sulla porta del locale, in maniera da individuare con esattezza il numero civico a cui il passo carrabile attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco del passo carrabile, ai sensi degli artt. 158 comma 2 e 159 del C.d.S.

Lo stesso dovrà riportare numero e data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10

DISSUASORI DI SOSTA

Nell'ipotesi di strada la cui carreggiata sia inferiore a m. 5, al fine di garantire una sufficiente area di manovra in entrata e in uscita del veicolo, su istanza della parte, potrà essere disposto il divieto di sosta anche nella zona posta di fronte allo sbocco del passo carrabile. Detta zona sarà individuata con segnaletica orizzontale consistente prevalentemente in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada ex art. 152 comma 3 del D.P.R. 495/1992 e ripetuti sulla carreggiata. Le dimensioni dei segmenti sono quelle prescritte dalla figura II 448 dell'allegato al titolo II del richiamato Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992.

Il divieto di sosta sull'area frontista non potrà avere una lunghezza superiore alla larghezza del varco del passo carrabile. Alla realizzazione e alla manutenzione dei segmenti alternati di colore giallo e nero, ad istanza di parte, provvederà l'ufficio manutenzione del Comune con proprio personale oppure a mezzo ditta operante nel settore previo versamento del costo dell'intervento da parte dell'interessato.

La segnaletica orizzontale di divieto di sosta di cui al primo capoverso del presente articolo deve essere realizzata con materiale tale da renderla visibile sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

Le spese per la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale di cui al presente articolo sono ad esclusivo carico della persona autorizzata.

Art. 11

CANONE OCCUPAZIONE PASSO CARRABILE

Il passo carrabile, così come definito dall'art. 22 del d. leg.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione, è soggetto al canone annuale di occupazione di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 44 del D. Lgs. 507/93 nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale da parte del soggetto individuato ai sensi dell'art. 39 del d. leg.vo 507/1993.

Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento. In sede di prima applicazione o ricorrendone l'opportunità la Giunta Comunale potrà differire tale scadenza.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono posti a carico dell'amministratore pro-tempore, mentre gli altri fruitori ne risponderanno in solido con il primo.

L'importo dei diritti istruttori, del canone e del costo degli interventi di cui al precedente art. 11 potranno essere modificati con Delibera di Giunta Comunale.

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per quelli posti a servizio degli immobili che ospitano gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze di Polizia statale e locale, le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni di volontariato in via esclusiva e a soggetti portatori di handicap.

Art. 12

STRADA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO

I passi carrabili e gli accessi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggette alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. e) del regolamento di esecuzione del C.d.S.

Art. 13

ESCLUSIONI

Non sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento, i passi carrabili aperti su strade vicinali private; gli sbocchi di strade private su vie pubbliche sono assoggettate al presente regolamento.

Art. 14

**MUTAMENTI NEL POSSESSO/PROPRIETA' DELL'IMMOBILE –
SUBENTRO/VOLTURA**

L'autorizzazione del passo carrabile è valida per 10 anni, salvo disdetta da parte del concessionario o revoca del Comune.

L'autorizzato è tenuto a comunicare, entro 60 gg. dal suo verificarsi, ogni eventuale cambiamento di titolarità nel possesso o nella proprietà dell'immobile su cui insiste il passo carrabile.

In caso di mutamento della proprietà dell'immobile ove è ubicato il passo carrabile, la relativa autorizzazione deve essere volturata a nome del nuovo proprietario o dell'eventuale nuovo avente titolo. È necessario presentare una copia del titolo comprovante la proprietà.

Art. 15

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE / RINUNCIA

L'autorizzazione di passo carrabile sarà revocata d'ufficio:

- 1. Per intervenuta variazione d'uso dell'area o del locale per la quale era stata rilasciata;*
- 2. Per mancata esecuzione nei termini dei lavori di adeguamento richiesti (60 gg);*
- 3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;*
- 4. Per mancato pagamento del canone dovuto entro la data di pagamento dell'annualità successiva;*

Il titolare dell'autorizzazione, a sua volta, può in qualsiasi momento rinunciare all'autorizzazione, provvedendo alla restituzione del segnale di divieto di sosta indicante il numero dell'autorizzazione e al ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca e dalla data di ricezione in caso di rinuncia.

In assenza di ripristino della sede stradale l'autorizzato non potrà essere cancellato dai relativi ruoli e dovrà continuare a corrispondere il canone annuo.

In caso di revoca o di mancato adeguamento dei passi carrabili utilizzati ma non autorizzati, al mancato ripristino dello stato dei luoghi si provvederà d'ufficio con azione in danno e ripetizione delle spese sostenute dal Comune in danno dell'interessato.

La revoca o la rinuncia non comporterà, in ogni caso, il rimborso di alcuna somma da parte del Comune

Art. 16

RIMOZIONE DEI VEICOLI

La rimozione dei veicoli in sosta in corrispondenza dei passi carrabili sarà disposta dal Comando di Polizia Municipale o delle altre Forze dell'ordine che accertino la violazione, prevista dall'art. 158, comma 2 del nuovo C.d.S. (D.lgs. n.285/92).

Il servizio rimozione sarà affidato ad una ditta a ciò autorizzata tramite il Comando di Polizia Municipale, secondo le procedure previste dalla legge.

Per ottenere la restituzione del veicolo il proprietario o il possessore ovvero il detentore dovrà versare alla ditta le spese di intervento, di aggancio, di rimozione, di trasporto alla depositaria e di custodia secondo le tariffe aggiornate previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti vigenti al momento della rimozione.

Nel caso in cui il soggetto abilitato al ritiro del veicolo intervenga prima del compimento delle cinque fasi indicate nel precedente capoverso, dovrà corrispondere le spese relative alle fasi realmente eseguite.

Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso.

Nel caso in cui la ditta preposta non possa assicurare il proprio intervento, potrà essere chiamata altra ditta autorizzata allo svolgimento del servizio di rimozione.

Art.17

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle disposizioni del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione o al regolamento edilizio vigente, sono punite ai sensi del D.Lgs.267/2000.

Art. 18

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia (art.44 del D.P.R. n.507/93).

Art. 19

EFFICACIA

Il presente regolamento esplica gli effetti dal 01.012020